



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 46-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: **Caputi Marco** (C.F. CPTMRC73T12D653W) nato a Foligno il 12.12.1973 ed ivi residente in Via Durante Dorio 3, la Sig.ra **Sarti Mara** (C.F. SRTMRA73A41D653O) nata a Foligno il 01.01.1973 ed ivi residente in Via Durante Dorio 3, il Sig. **Caputi Alessandro** (C.F. CPTLSN43B24I921U) nato a Spoleto il 24.02.1943, residente a Foligno, Via Durante Dorio 3, la Sig.ra **Antonietti Narcisi Maria Rita** (C.F. NTNMR46C56D653M) nata a Foligno (PG) il 16.03.1946 ed ivi residente in Via Dorio Durante n. 3, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Galligari (c.f.: GLLGPP79D10D653P – fax 0742.357428 – pec: giuseppe.galligari1@avvocatiperugiapec.it), ed elettivamente domiciliati in Foligno (PG), Piazza XX Settembre n.7 presso lo studio del difensore;

**-RICORRENTI-**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematicamente depositato il 17.05.24, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene dunque allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dai ricorrenti a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che i medesimi ricorrenti risultano risiedere in Foligno, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Si evidenzia ancora, sempre in premessa, come l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai componenti del medesimo nucleo familiare, con origine di indebitamento comune.

Le ragioni dell'indebitamento sono descritte in ricorso come riconducibili, a monte, all'operazione finanziaria tesa ad ottenere il consolidamento di due mutui precedentemente acquisiti per ristrutturazione e ampliamento dell'abitazione di Via Dorio Durante n. 3, presso la quale i ricorrenti risiedono attualmente, con l'obiettivo di avere un unico ente creditore, un'unica rata ed una probabile maggiore dilazione del piano di ammortamento. Il tutto, per come meglio descritto in atti.

Al riguardo, si osserva come sia applicabile il disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel Codice della Crisi tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, in linea con altro condivisibile precedente di merito, quivi interamente richiamato in motivazione (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022, reperibile nelle più comuni banche dati) deve ritenersi che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, reputandosi come la norma costituisca previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte tante distinte procedure di liquidazione per quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incumbenti di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.

Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. [14 ter l. N. 3/12](#)) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti.

Si rileva, al contempo, come la relazione dei gestori nominati, Dott. Iulo Maracchia e Dott.ssa Maria Antonella Proietti, allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione dei gestori e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale dei ricorrenti sia la seguente:

**1) Caputi Marco:** perito assicurativo con la partita IVA n. 03099960548. Nell'anno 2023 ha registrato un fatturato pari ad € 29.552,28; percepisce inoltre assegno unico universale per € 221,60; coniugato, in regime di comunione dei beni con la Sig.ra Sarti Mara; vive in un'abitazione sita a Foligno, Via Dorio Durante n. 3; titolare dei seguenti conti correnti: 1. conto corrente n. 100572029955 acceso presso MEDIOBANCA

PREMIER S.P.A. con saldo di € 4.400,97 alla data del 13.05.2024; 2. b) conto corrente n. 35271662 acceso presso BPER BANCA S.P.A., cointestato con il coniuge Mara SARTI, con saldo negativo di € 209,55 alla data del 13.05.2024. - Beni immobili: titolare di diritti di proprietà per 1/2 di un appartamento posto al piano primo del complesso immobiliare ubicato nel comune di Foligno (PG) Via Dorio Durante n. 3, identificato al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 118 Part. 334 Sub. 5 Cat A/3. L'immobile si trova attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore ORGANA SPV SRL (cessionaria INTESA SANPAOLO) e rubricata al numero di R.g. Es. 181/2018 Trib. Spoleto (Giudice Dott. CAPPELLINI; Professionista Delegato alla vendita Avv. DE IACO); il prossimo tentativo di vendita è previsto per il giorno 22.05.2024 al prezzo base d'asta di € 60.000,00 (competenza Marco CAPUTI € 30.000,00) - Beni mobili registrati. Non è proprietario di beni mobili registrati. - Stipendio – proventi da attività di libero professionista Nell'anno 2023 ha emesso fatture per € 29.552,28; percepisce, inoltre, assegno unico universale per € 221,60 erogato dall'Inps. - Crediti/ titoli/ polizze assicurative: non risulta possedere titoli di Stato, fondi, polizze assicurative e/o bancarie e altri investimenti di natura finanziaria.

PASSIVO: totale euro 510.316,68;

**2) Sarti Mara:** coniugato, in regime di comunione dei beni con il Sig. Caputi Marco; vive in un'abitazione sita a Foligno, Via Dorio Durante n. 3. - ATTIVO - DISPONIBILITÀ LIQUIDE: titolare dei seguenti conti correnti: 1. conto corrente n. 35271661 acceso presso BPER BANCA S.P.A. con saldo di € 1.206,59 alla data del 13.05.2024; 2. conto corrente n. 35271662 acceso presso BPER BANCA S.P.A., cointestato con il coniuge Marco CAPUTI, con saldo negativo di € 209,55 alla data del 13.05.2024. - Beni immobili. La Sig.ra Mara SARTI risulta titolare di diritti di proprietà per 1/2 di un appartamento posto al piano primo del complesso immobiliare ubicato nel comune di Foligno (PG) Via Dorio Durante n. 3, identificato al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 118 Part. 334 Sub. 5 Cat A/3. L'immobile si trova attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore ORGANA SPV SRL (società cessionaria del credito da parte della INTESA SANPAOLO SPA) e rubricata al numero di R.g. Es. 181/2018 Trib. Spoleto (Giudice Dott. CAPPELLINI; Professionista Delegato alla vendita Avv. DE IACO); il prossimo tentativo di vendita è previsto per il giorno 22.05.2024 al prezzo base d'asta di € 60.000,00 (competenza Mara SARTI € 30.000,00). - Beni mobili registrati. Non è proprietario di beni mobili registrati. - Stipendio. - A seguito del licenziamento collettivo avvenuto in data 27.11.2023 dalla IN FOOD S.R.L., la ricorrente, a far data dal 05.12.2023, percepisce l'indennità di disoccupazione NASPI, per un importo di € 1.207 circa mensili - Crediti Il credito complessivo vantato dalla ricorrente nei confronti della liquidazione giudiziale di IN FOOD SRL, PASTIFICIO FIDELIA SRL, FOOD FRESH PASTA SRL, PJ SRL IN LIQUIDAZIONE ammonta, a complessivi € 53.078,21 (salvo errori ed omissioni) al lordo delle ritenute di legge, da considerarsi acquisibile – previa autorizzazione e nella misura stabilita dal G.D. – alla eventuale procedura di liquidazione controllata. - titoli/ polizze assicurative; come da dichiarazione sostitutiva del 20.03.2024, non risulta possedere titoli di Stato, fondi, polizze assicurative e/o bancarie e altri investimenti di natura finanziaria. – PASSIVO: totale euro 452.707,04;

**3) Caputi Alessandro:** risulta percepire un assegno mensile pensionistico per complessivi € 2.240 circa di cui: • – € 1.456/mese quale pensione di anzianità; • – € 532/mese quale assegno o indennità a invalidi civili; • – € 252/mese per rendita Inail; coniugato, in regime di comunione dei beni con la Sig.ra Antonietti Narcisi Maria Rita; vive in un'abitazione sita a Foligno, Via Dorio Durante n. 3. – ATTIVO: cointestatario, unitamente al coniuge Maria Rita ANTONIETTI NARCISI, del conto corrente n. 1449 acceso presso INTESA SANPAOLO S.P.A. con saldo negativo di € 789,81 alla data del 13.05.2024; su tale rapporto vi è un affidamento concesso per € 1.000. - Beni immobili. Non è proprietario di beni immobili. - Beni mobili registrati. Non è proprietario di beni mobili registrati. - Crediti / titoli/ polizze assicurative: come da dichiarazione sostitutiva del 20.03.2024, non risulta possedere titoli di Stato, fondi, polizze assicurative e/o bancarie e altri investimenti di natura finanziaria. – PASSIVO: totale euro 392.250,92;

**4) Antonietti Narcisi Maria Rita:** non percepisce alcun assegno di pensione. Infatti, l'unica fonte di sostentamento, sulla base del principio c.d. solidaristico della famiglia, risulta essere l'assegno pensionistico percepito mensilmente dal coniuge Alessandro CAPUTI; è coniugata, in regime di comunione dei beni con Caputi Alessandro; ATTIVO: è cointestataria, unitamente al coniuge Alessandro CAPUTI, del conto corrente n. 1449 acceso presso INTESA SANPAOLO S.P.A. con saldo negativo di € 789,81 alla data del 13.05.2024; su tale rapporto vi è un affidamento concesso per € 1.000,00 - Beni immobili. La Sig.ra Maria Rita ANTONIETTI NARCISI risulta titolare di diritti di piena proprietà di un appartamento posto al piano terra, con annessi fondi e garage al piano primo sottostrada, del complesso immobiliare ubicato nel comune di Foligno (PG) Via Dorio Durante n. 3, identificati al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 118 Part. 334 Sub. 2-3. L'immobile si trova attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore ORGANA SPV SRL (cessionaria INTESA SANPAOLO) e rubricata al numero di R.g. Es. 181/2018 Trib. Spoleto (Giudice Dott. CAPPELLINI; Professionista Delegato alla vendita Avv. DE IACO); il prossimo tentativo di vendita è previsto per il giorno 22.05.2024 al prezzo base d'asta di € 103.000,00. - Beni mobili registrati: autovettura Mercedes-Benz targata FH462FH anno di immatricolazione 2017; - Crediti / titoli/ polizze assicurative: non risulta possedere titoli di Stato, fondi, polizze assicurative e/o bancarie e altri investimenti di natura finanziaria; PASSIVO: totale euro 376.272,97;

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata, avuto riguardo a ciascuno dei ricorrenti, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, stimato in complessivi euro 268.866, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ciascuno dei ricorrenti versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda per ciascuno di essi, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co.

5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

In ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito di ciascuno dei ricorrenti sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare di ciascun ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore.

Si evidenzia ancora, sin da ora, come appare opportuno che il Liquidatore, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme da destinare alla liquidazione, da parte dei ricorrenti (ove ve ne siano effettive), provveda ad: 1) aprire tanti conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) comunichi all'INPS ed al datore di lavoro di ciascuno degli interessati di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, che saranno successivamente quantificati e che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

-la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- sennonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;
- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;
- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

- a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
- b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
- c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
- d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni), per come del resto confermato sulla scorta della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2024.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il Dott. Iulo Maracchia (il quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, si dispone di depositare i documenti corrispondenti ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (il tutto, avuto specifico riguardo alla non necessità di adottare specifiche disposizioni in relazione alla procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, con prossime vendite fissate per il 22.05.2024, essendo sufficiente che sia comunicata all'interno della stessa l'apertura della presente procedura).

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

**Caputi Marco (C.F. CPTMRC73T12D653W) nato a Foligno il 12.12.1973 ed ivi residente in Via Durante Dorio 3;**

**Sarti Mara (C.F. SRTMRA73A41D653O) nata a Foligno il 01.01.1973 ed ivi residente in Via Durante Dorio 3;**

**Caputi Alessandro (C.F. CPTLSN43B24I921U) nato a Spoleto il 24.02.1943, residente a Foligno, Via Durante Dorio 3;**

**Antonietti Narcisi Maria Rita (C.F. NTNMR46C56D653M) nata a Foligno (PG) il 16.03.1946 ed ivi residente in Via Dorio Durante n. 3;**

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore il Dott. Iulo Maracchia;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quote di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine, rispettivamente, ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifici la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai

sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 20.05.2024

Il Giudice est.  
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente  
Dott. Silvio Magrini Alunno